

# LE HOLDING

---

**Circolare n. 3/2019 del 29 novembre 2019**

---

*Decreto Legislativo 142/2018*

***IL QUADRO REGOLAMENTARE E LE CRITICITA' PRINCIPALI***

**LA POSIZIONE DI FEDERHOLDING**

**INDICE**

<b>1. Introduzione</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. L'art. 12 del decreto legislativo n. 142 del 2018</b>	<b>pag. 3</b>
2.1. La ratio della norma	
2.2. Una concreta definizione di intermediari finanziari ai fini fiscali	
2.3. I soggetti assimilati	
2.4. Esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni	
<b>3. Gli schemi di bilancio da adottare</b>	<b>pag. 10</b>
3.1. Premesse	
3.2. I destinatari della riforma	
3.3. Gli schemi di bilancio	
<b>4. Le modifiche alle norme tributarie apportate dal Decreto</b>	<b>pag. 19</b>
<b>5. Gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b>	<b>pag. 22</b>
5.1 Soggetti destinatari degli obblighi comunicativi, non tenuti normativamente alla redazione di un bilancio di esercizio (società semplici/società di persone)	
<b>6. OCSE-CRS e FATCA - Implicazioni con D.Lgs. 142/2018</b>	<b>pag. 27</b>
<b>7. Partecipazioni in società quotate</b>	<b>pag. 30</b>
<b>8. Conclusioni</b>	<b>pag. 33</b>

## 1. Introduzione

In data 12 luglio 2016 è stata emanata la Direttiva n. 2016/1164/UE (designata comunemente dall'acronimo ATAD: *anti tax avoidance directive*) con lo scopo di difendere le basi imponibili degli Stati membri da fenomeni di erosione che pregiudicherebbero – ove non contrastati – il principio di fondo di “*far sì che tutte le imprese operanti nell’Unione paghino le tasse nel luogo in cui gli utili e il valore vengono generati e, sotto questo profilo, di garantire il corretto funzionamento del mercato interno*”<sup>1</sup>.

La direttiva ATAD fa parte di un pacchetto antielusione finalizzato a recepire le raccomandazioni OCSE del Progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting) e stabilisce una serie di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva da parte di gruppi societari che sfruttano i differenti sistemi fiscali, atte a garantire una maggiore trasparenza ed una concorrenza fiscale non dannosa (direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016 C.b.C.R. c.d. DAC4).

In data 29 maggio 2017 è stata poi emanata la Direttiva 2017/952/UE (c.d. ATAD 2) che ha modificato e integrato l’ATAD con particolare riferimento ad una delle sue principali misure: quella di contrasto alle erosioni di basi imponibili derivanti da disallineamenti da ibridi e cioè da fattispecie che vengono diversamente qualificate, sotto il profilo fiscale, dai singoli Stati tra cui intercorrano operazioni transfrontaliere che sfruttano tali disallineamenti.

Si tratta di disallineamenti che producono deduzioni di componenti passivi in uno Stato senza inclusione del correlato provento nello Stato della controparte o doppie deduzioni. Entrambe le direttive hanno trovato attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018.

È importante evidenziare come il menzionato decreto attuativo n. 142 contenga, all’art. 12, anche un’altra misura che riguarda la definizione ed il regime degli intermediari finanziari e, in particolare, degli intermediari finanziari e delle holding di partecipazione finanziaria e non finanziaria, nonché dei soggetti assimilati a queste ultime.

Tale definizione di intermediari finanziari costituisce una misura di recepimento delle indicazioni dell’ATAD. La direttiva, infatti, ha espressamente delineato la nozione di intermediari finanziari ai fini specifici dell’applicazione del regime di deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti contratti dalle imprese societarie e specificamente dai gruppi multinazionali. Gli intermediari finanziari, secondo la direttiva, non soggiacciono al regime di limitazione della deduzione degli interessi passivi di cui alla menzionata norma e, dunque, a tale scopo la direttiva stessa ha ritenuto necessario fissarne apposita definizione.

La presente circolare si propone di illustrare approfonditamente i recenti interventi normativi di particolare interesse per le holding, con la finalità di mettere in luce le criticità interpretative sorte in sede di prima applicazione e di elaborare riflessioni e spunti operativi utili alla risoluzione delle stesse.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 – Comm (2016) 687

## 2. L'art. 12 del decreto legislativo n. 142 del 2018

### 2.1 La ratio della norma

L'art. 12 del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (ATAD 1), di contrasto all'elusione fiscale (D.Lgs. 142/2018), ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo **162-bis**, che fornisce una **definizione univoca di intermediario finanziario** valida ai fini IRES, IRAP ed addizionale all'IRES.

Come già detto, le novità introdotte si inseriscono nell'alveo delle modifiche apportate alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario già avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e integrato con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari.

A questo proposito va ricordato come il D.Lgs. n. 141/2010 aveva ristretto il perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia (banche, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, agenzie di prestito su pegno, e relative capogruppo, anche qualsiasi altra entità che svolge attività finanziaria nei confronti del pubblico). Tra gli enti che in passato erano considerati intermediari finanziari, soggetti ad una qualche forma di vigilanza, ma che ora non lo sono più, vi erano le c.d. holding industriali (società di partecipazione non finanziaria), ma anche le società *captiv*e di gruppi industriali, che hanno per oggetto l'erogazione di finanziamenti all'interno di gruppi diversi da quelli bancari, finanziari o assicurativi. Alla riforma delle regole di vigilanza ha fatto seguito quella delle regole di redazione dei bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari, contenuta nel D.Lgs. n.136/2015, che ha abrogato il D.Lgs. n. 87/1992.

Le norme fiscali non erano state aggiornate e questo aveva creato notevoli incertezze circa l'ambito soggettivo di applicazione, cui l'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup> aveva cercato di porre rimedio mediante una sorta di ultrattività delle norme abrogate (in particolare il D.Lgs. n. 87/1992 e l'art. 113 del TUB) ai soli fini fiscali.

La nuova disposizione, quindi, adegua l'obsoleto riferimento contenuto nelle disposizioni tributarie per l'individuazione degli intermediari finanziari; tale definizione ha reso necessario intervenire, ai soli fini di coordinamento, anche sulle disposizioni in materia di:

- interessi passivi (art. 96, comma 5, del T.U.I.R.);
  - svalutazioni e perdite su crediti (art. 106 del T.U.I.R.);
  - opzione per la non applicazione della Participation exemption (PEX) in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (art. 113 del T.U.I.R.);
  - IRAP (art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997);
  - addizionale IRES di 3,5 punti percentuali (art. 1, comma 65, della Legge n. 208/2015);
  - comunicazioni all'Anagrafe Tributaria di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973 (art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010);
  - cessione dei crediti d'imposta infragruppo (art. 43-ter, comma 5, D.P.R. n. 602/1973).
- Queste disposizioni, infatti, richiamavano ancora il D.Lgs. n. 87/1992 sul bilancio degli enti creditizi e finanziari (nonostante fosse stato abrogato dal D.Lgs. n. 136/2015) e l'art. 113 del T.U.B. (abrogato dal D.Lgs. n. 141 del 2010), determinando non poche incertezze sul perimetro della loro applicazione, più volte sollevate in dottrina.

---

<sup>2</sup> Cfr. Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 19/E/2009 e 37/E/2009; risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014.

## 2.2 Una concreta definizione di intermediari finanziari ai fini fiscali

L'art. 162-bis del TUIR fa chiarezza nella disciplina, ricreando quella corrispondenza tra norme di bilancio e norme fiscali che era andata perduta con la riforma degli intermediari finanziari del 2010 e con la revisione delle norme sui bilanci del 2015, e cercando di superare le dicotomie delle precedenti definizioni che avevano fornito definizioni di intermediari finanziari non perfettamente coincidenti ai fini Ires ed Irap.

La norma citata introduce e definisce inoltre, tanto ai fini IRES che ai fini IRAP, due categorie di  *Holding*  cui si applica anche una diversa disciplina fiscale, come si dirà nei successivi paragrafi.

Il comma 1 contiene le relative definizioni, in particolare:

a) ai sensi della lettera a) sono "*intermediari finanziari*":

– i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, ovvero i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), vigilati dalla Banca d'Italia e tenuti a redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi della Banca d'Italia e i principi contabili internazionali IAS/IFRS<sup>3</sup>, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche<sup>4</sup> (c.d. intermediari IFRS)<sup>5</sup>;

– i confidi minori e gli operatori del microcredito, di cui rispettivamente agli artt. 111 e 112-bis del T.U.B., sottoposti a controllo dagli organismi di categoria (vigilati dalla Banca d'Italia), che redigono il bilancio secondo la disciplina recata dal D.Lgs. n. 136 del 2015, il quale rinvia al Provvedimento della Banca d'Italia 2 agosto 2016 (c.d. intermediari non IFRS);

– i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari, diversi dai c.d. intermediari IFRS;

b) "*società di partecipazione finanziaria*", di cui alla lett. b) dell'art. 162-bis del T.U.I.R.. Rientrano in tale categoria i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai c.d. intermediari IFRS. Trattasi, pertanto, di una specie del genus "*intermediari finanziari*";

c) "*società di partecipazione non finanziaria*", definite dalla lett. c) dell'art. 162-bis del T.U.I.R., come quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazione in soggetti diversi dagli intermediari finanziari<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche è disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 185 del 10 agosto 2018.

<sup>4</sup> L'inclusione delle stabili organizzazioni in Italia di intermediari esteri con analoghe caratteristiche è una conferma normativa di una prassi già seguita sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2005.

<sup>5</sup> Si tratta delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari e degli intermediari IFRS diversi dalle banche, ossia le SIM, le SGR, le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IDP), le capogruppo di SIM e le capogruppo di gruppi finanziari. In una sezione separata di detto albo unico di cui all'art. 106, ci sono le società fiduciarie statiche con i requisiti di cui all'art. 199 del Testo Unico della finanza. È sorto quindi il dubbio che anche le fiduciarie siano annoverabili fra gli "*intermediari IFRS*" tenuti a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali e secondo lo schema di cui al Provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2017 sul bilancio degli intermediari finanziari diversi dalle banche. In senso negativo si è espressa Assofiduciaria nella Circolare COM\_2017\_039.

<sup>6</sup> Si tratta delle così dette  *Holding Industriali* , sino al 2009 obbligate ad iscriversi in una apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, prevista dall'art. 113 del TUB.

### **2.3 I soggetti assimilati**

Come precisato nella relazione accompagnatoria al decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018, alle società di partecipazione non finanziaria sono assimilati tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 53 del 2015<sup>7</sup>, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

Tra i soggetti assimilati rientrano quindi:

1) i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53 del 2015<sup>8</sup> non la svolgono nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'art. 3, comma 2 del medesimo Decreto. In questa categoria rientrano le **c.d. società captive di gruppo industriale** cioè le società che nei gruppi industriali svolgono attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo. È ora pacifico che non sono inquadrabili come "intermediari finanziari" ai fini degli artt. 96, 106 e 113 del Testo Unico, e ai fini dell'applicazione della maggiorazione IRES del 3,5%, ma determinano il valore della produzione IRAP con le regole delle holding industriali e subiscono, come gli altri soggetti di cui all'art. 6 del

---

<sup>7</sup> In base all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 53/2015, non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari e del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico bancario, né utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

<sup>8</sup> In base all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 53/2015, per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti a titolo oneroso;

c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121, del TUB;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

Decreto n. 446/1997, l'aliquota IRAP maggiorata di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, Decreto stesso<sup>9</sup>;

- 2) i veicoli impiegati in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della Legge n. 130/1999<sup>10</sup>;
- 3) le c.d. **finanziarie regionali** che svolgono attività di attuazione delle politiche economiche e di sostegno al sistema economico ed imprenditoriale locale;
- 4) le società che acquistano crediti deteriorati (c.d. **non performing loans**) al fine del loro "recupero" in via stragiudiziale<sup>11</sup>, le società che si occupano dell'**acquisto di crediti IVA**<sup>12</sup>, le c.d. **società di mutuo soccorso** che erogano contributi economici agli associati, le **società di riscossione di tributi**.

#### 2.4 Esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni

La normativa in commento fornisce i criteri per determinare l'"**esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni**". La nuova definizione di società di partecipazione non finanziaria ora dispone che "*Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*"<sup>13</sup>

Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 162 bis del TUIR sono, come sopra meglio dettagliato tanto le società che hanno come **attività esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari** (società industriali e commerciali), quanto le società che **svolgono attività nei confronti del gruppo** in base al menzionato art. 3, comma 2, del D.M. 53/2015 (nonché le società di cui all'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della Legge n. 130/1999 - SPV per le cartolarizzazioni).

L'art. 12 del Decreto ATAD quindi, adegua ora le disposizioni in materia di IRAP e sostituisce il precedente richiamo alle società per le quali sussisteva l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 385/1993, con la puntuale inclusione, nel campo di applicazione di detta disposizione, delle "società di partecipazione non finanziaria e assimilate", così come disciplinate dall'art. 162-*bis* del Tuir.

La verifica della prevalenza finanziaria non riguarda gli intermediari IFRS, i confidi e microcredito ed i soggetti assimilati, bensì tanto i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in intermediari finanziari IFRS/NON IFRS**, quanto i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (holding industriali)

Tale verifica trova, quindi, nel menzionato art. 162-*bis* una nuova definizione e viene ora

---

<sup>9</sup> Cfr. Riposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014.

<sup>10</sup> Nella dottrina sussistono incertezze circa le società di cartolarizzazione dei crediti.

<sup>11</sup> Cfr. art. 2, comma 2, lett. b), del DM n. 53/2015.

<sup>12</sup> Cfr. art. 2, comma 2, lett. a), del DM n. 53/2015.

<sup>13</sup> Cfr. art 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010.

relegata al mero requisito patrimoniale; in base ai commi 2 e 3 dell'art. 162-*bis* del TUIR:

- **l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari** sussiste quando, in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia **superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale**, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- **l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** sussiste quando, in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia **superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale**.

Il riferimento agli "altri elementi patrimoniali intercorrenti" costituisce un richiamo alle istruzioni impartite con la circolare n. 37/E/2009, per cui, ad esempio, si deve tener conto anche dei finanziamenti erogati alle partecipate. Diversamente tra gli elementi dell'attivo non devono essere rilevate le attività derivanti da rapporti commerciali con le partecipate, come espressamente chiarito in occasione della recente interrogazione parlamentare del 17.4.2019<sup>14</sup>.

Il requisito della prevalenza fa quindi riferimento ad un singolo esercizio e non a due esercizi consecutivi come era invece richiesto dalla previgente disciplina: ciò amplia il numero di soggetti ricompresi nella nuova disciplina e potrebbe comportare problemi per le *merchant bank* e le società di *venture capitale* che svolgono attività di assunzione di partecipazioni finalizzate alla successiva cessione.

Sebbene la normativa in commento abbia aiutato a risolvere numerose incertezze sorte in passato, rimangono, tuttavia, dubbi ancora da risolvere. In particolare, per quanto riguarda la verifica della prevalenza ci si chiede se il riferimento agli "altri elementi patrimoniali intercorrenti" con le partecipate debba ricomprendere anche i crediti per rapporti quali locazione finanziaria (nel caso ad esempio di una società che rediga il bilancio secondo i principi contabili nazionali), ovvero per rapporti di tesoreria di gruppo; elementi, questi, "sostanzialmente" considerati da Banca d'Italia come rapporti finanziari<sup>15</sup>. Sebbene la risposta parrebbe esser positiva, specifici dubbi persistono sull'inclusione o meno di rapporti particolari quali lo *zero balance cash pooling*. Sul punto non si può non considerare che, secondo diverse posizioni di prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria<sup>16</sup>, tale tipologia di contratto non è considerata un'operazione di finanziamento e quindi non avrebbe quel connotato di finanziarietà che, come abbiamo visto, deve caratterizzare gli elementi patrimoniali correlati.

Il quadro complessivo poi si complica per il fatto che esso deve essere oggetto di

---

<sup>14</sup> Quali a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte connesse all'adesione al consolidato fiscale.

<sup>15</sup> Il documento di Banca d'Italia del 5 luglio 2011, punto 2.2.2 stabilisce che "Non costituisce servizio di pagamento ai sensi del Decreto (PDS) la gestione della liquidità relativa a rapporti reciproci tra imprese commerciali e/o finanziarie appartenenti al medesimo gruppo (c.d. *cash-pooling*) da parte di un soggetto che si interpone nei rapporti infragruppo per la mera ottimizzazione della gestione delle relative disponibilità finanziarie. L'esenzione presuppone che la suddetta gestione sia limitata all'interno del gruppo e non investa l'esecuzione di trasferimenti di fondi per conto di società del medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso esterni".

<sup>16</sup> Su tutte la Circolare AdE n. 21/2015.



comunicazione all'Anagrafe Tributaria<sup>17</sup>; tuttavia l'assoluta coincidenza tra elementi validi per il test e quelli oggetto di comunicazione non si verifica anche per altre casistiche<sup>18</sup>.

Inoltre l'intento di allineare la disciplina fiscale a quella civilistico-contabile – come evidenziato da Assonime con circolare 16/2019 – risulta sicuramente conseguito relativamente agli intermediari finanziari individuati ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 162- bis del Tuir. È necessario, viceversa, fare un discorso a parte nel caso di holding finanziarie indicate al numero 4 del menzionato articolo. *“Ai fini fiscali, infatti, è rimasta la distinzione tra holding finanziarie, ricomprese nel novero degli intermediari finanziari, e holding non finanziarie, collocate, viceversa, tra i soggetti non finanziari (sia pur con alcune peculiarità), laddove, invece, ai fini civilistico-contabili – come abbiamo visto – la detenzione di partecipazioni (senza alcuna distinzione in funzione della natura – finanziaria o non finanziaria – delle partecipazioni) non è più considerata attività finanziaria. Per quanto riguarda, in particolare, le holding finanziarie, dunque, ci troviamo di fronte a soggetti che ai fini civilistici seguono le regole di bilancio previste dal codice civile e non sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, mentre ai fini fiscali restano ricompresi nel novero degli intermediari finanziari, con tutto ciò che ne consegue ai fini del trattamento impositivo”*<sup>19</sup>.

Con riferimento, poi, al test di prevalenza si è posto il dubbio, tra gli operatori, relativamente alle modalità di effettuazione dello stesso: dal punto di vista letterale la norma prevede infatti due test “autonomi”: un primo test per verificare se si è in presenza di una “holding finanziaria” e quindi il test volto a verificare se trattasi di “holding non finanziaria”. Entrambi i test prevedono, nella sostanza, la verifica della prevalenza delle partecipazioni (rispettivamente “finanziarie” e “non finanziarie”) rispetto al totale dell'attivo.

Gli effetti dell'applicazione pedissequa del dettato normativo comportano che una società il cui attivo patrimoniale sia al 51% composto da partecipazioni possa non rientrare in nessuna delle due categorie di *holding* (si ipotizza per semplicità, la totale assenza degli “altri elementi patrimoniali”). È il caso di una società che detenga per il 26% del proprio attivo una partecipazione bancaria e per il 25% del proprio attivo partecipazioni industriali. Tale società infatti:

1. non verificherebbe la prevalenza di “partecipazioni finanziarie” (trattandosi del solo 26% del totale dell'attivo, quota inferiore, ex se, al 51%), non potendo quindi essere qualificata alla stregua di una “società di partecipazione finanziaria”, ex art. 162, lettera b) del TUIR;
2. non verificherebbe nemmeno la prevalenza di “partecipazioni non finanziarie” (trattandosi del solo 25% del totale dell'attivo, quota inferiore, ex se, al 51%), non potendo quindi essere qualificata alla stregua di una “società di partecipazione non finanziaria”, ex art. 162, lettera c) del TUIR;
3. d'altro canto la società, dal punto di vista patrimoniale e nel suo complesso, verifica la prevalenza di “partecipazioni” (51%) sul totale dell'attivo, sebbene le “partecipazioni” siano ripartite tra “soggetti finanziari” e “soggetti non finanziari”.

Il dato letterale della norma porterebbe quindi, per effetto del calcolo della prevalenza “autonomo per ogni comparto partecipativo” (i.e. partecipazioni finanziarie e partecipazioni non finanziarie) a non qualificare un soggetto come quello descritto, tra

---

<sup>17</sup> Cfr circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2007, paragrafo 4.2.

<sup>18</sup> Si pensi alle partecipazioni iscritte nel circolante.

<sup>19</sup> Cfr circolare Assonime 16/2019, pag. 34.

le holding. Uno degli effetti rilevanti di tale situazione sarebbe l'esclusione dagli adempimenti dell'anagrafe tributaria, in quanto la società non rientrerebbe neppure tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, dell'at. 162-bis del TUIR (cfr. Art. 10, comma 10 D.Lgs. 141 2010: «10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, **permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162 -bis del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»).

Tale situazione fattuale appare distante dalla *ratio* dell'intervento legislativo, volto a razionalizzare l'identificazione dei c.d. intermediari finanziari e finalizzato, in continuità con quanto affermato in passato, ad includere espressamente tra tali soggetti le holding, sebbene secondo il solo meccanismo qualificatorio "patrimoniale". Avrebbe poco senso quindi che soggetti in passato tenuti alle comunicazioni ne siano oggi escluse in ragione del mero tenore letterale della norma.

In ragione di ciò si ritiene maggiormente coerente con la *ratio* dell'intervento legislativo, e con la natura dei soggetti in esame, svolgere il test secondo un approccio bifasico: in primo luogo effettuare il "test patrimoniale" avuto a riguardo tutte le partecipazioni (e gli altri elementi patrimoniali detenuti dalla società), non ripartendoli, in questa prima battuta, tra "finanziari" e "non finanziari". Una volta verificato il superamento di un tale test, valevole anche ai fini delle comunicazioni richieste all'anagrafe dei rapporti, si procederà alla seconda fase dello stesso, volta a qualificare la holding come "finanziaria" o "non finanziaria". Tale seconda fase del test dovrà essere effettuata in stringente aderenza alle previsioni della norma. Pertanto Federholding ritiene che una *holding* (che quindi abbia superato il primo test "cumulativo") possa essere qualificata come "finanziaria" solo nell'ipotesi in cui la stessa verifichi una prevalenza assoluta (> 50 % attivo) di partecipazioni in intermediari finanziari; diversamente la holding (come nel caso rappresentato di società il cui 51% dell'attivo è rappresentato da partecipazioni, ma di cui il 26% in intermediari finanziari e il 25% da società industriali) dovrà essere considerata una "holding non finanziaria".

In altri termini ai fini qualificatori come "holding finanziaria" o "non finanziaria" si ritiene non rilevante la "maggioranza relativa" delle partecipazioni rispetto al totale delle stesse, ma solo il test di "maggioranza assoluta" rispetto all'attivo di stato patrimoniale.

A supporto di tali criticità, bisogna evidenziare come la categoria dei soggetti assimilati, di cui al comma 1, lett. c), numero 2 presenti, come fatto notare da illustri commentatori,<sup>20</sup> una certa ampiezza definitoria. Tale caratteristica, se confermata dai chiarimenti ufficiali attesi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe consentire di superare dette difficoltà operative di inquadramento di soggetti con caratteristiche particolari.

Ci si riferisce, in particolare, alle società che, come detto, in base ai dati dell'attivo detenuto, non superino la percentuale fissata né con riferimento alle partecipate finanziarie e neppure per quelle industriali ma che, viceversa, considerando nel complesso le partecipazioni detenute, risultino comunque essere entità la cui attività prevalente è quella di *holding*. Tali casi, evidentemente, non possono, anche a rigore di logica, causare la fuoriuscita dei soggetti dall'ambito di quelli che operano nel settore finanziario per collocarlo normativamente come soggetto industriale.

Un ulteriore aspetto di criticità compete la sola verifica del requisito patrimoniale; si

---

<sup>20</sup> Si veda Circolare Assonime n. 16/2019 del 24.7.2019.

pone, difatti, soprattutto il problema di coesistenza e armonizzazione con le altre normative di riferimento (ad esempio FATCA, OCSE-CRS, etc.) che, viceversa, analizzano principalmente il dato reddituale non solo dell'ultimo anno, bensì prendendo a riferimento l'ultimo triennio.

### 3 Gli schemi di bilancio da adottare

#### 3.1 Premesse

Il legislatore fiscale ha tradizionalmente individuato i soggetti di natura finanziaria mediante rinvio all'art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992<sup>21</sup> (in tema di bilancio degli enti creditizi e finanziari), riservando a tale categoria di soggetti schemi di bilancio che meglio rispettassero la realtà operativa delle singole società, preservando i requisiti cardine in tema di bilancio fissati dal nostro codice civile, ovvero la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società.

La riforma del Testo Unico Bancario, D.Lgs. 385/1993, operata attraverso il D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 141), ha riscritto il titolo V del TUB in modo da riservare, da un lato, l'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, agli intermediari autorizzati e da escludere dall'ambito delle attività finanziarie ai fini del TUB, dall'altro, tutte le attività di concessione di finanziamenti non svolte nei confronti del pubblico. La novellata versione dell'art. 106 del Tub prevede, quindi, un regime di riserva per l'attività di concessione di finanziamenti. L'esercizio nei confronti del pubblico di questa attività è infatti riservato agli intermediari finanziari autorizzati, che sono iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Su questi intermediari grava un regime di vigilanza, tanto a livello di singolo intermediario quanto a livello di gruppo, analogo a quello previsto per le società che esercitano attività bancaria. La disciplina si completa prevedendo norme speciali per alcune tipologie di intermediari (tra cui in particolare i soggetti che esercitano l'attività di microcredito, i Confidi, le società fiduciarie).

L'entrata a regime della menzionata riforma del Titolo V del D.Lgs. 385/1993 (TUB), disposta dal D.Lgs. 141, era subordinata al completamento del quadro normativo con l'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove previsioni legislative<sup>22</sup>. Sulla Gazzetta Ufficiale del 8.5.2015 è stato, quindi, pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (D.M. 53/2015), entrato in vigore il 23.5.2015, che – tra le altre cose – ha sostituito il regolamento n. 29 del 2009 ed ha ridefinito il contenuto delle attività riservate agli intermediari finanziari e le circostanze in cui le stesse sono esercitate nei confronti del pubblico.

---

<sup>21</sup> "Art. 1 D.Lgs. 87/92

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
  - a) alle banche;
  - b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
  - d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  - e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

<sup>22</sup> Cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010.

Nel contempo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1° settembre 2015, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, in attuazione alla direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese, in particolare con riferimento alle imprese di natura finanziaria. La direttiva 2013/34/UE reca una nuova disciplina complessiva in tema di bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). Il legislatore nazionale ha deciso di recepire la predetta direttiva con due distinti decreti legislativi (il menzionato decreto n. 136 ed il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015<sup>23</sup>) che presentano un differente ambito di applicazione: un decreto relativo alle imprese di natura finanziaria e un altro decreto relativo alle imprese non finanziarie; in particolare il decreto legislativo n. 136/2015 contiene la disciplina di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativo ai confidi minori e agli operatori di microcredito (di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB).

In considerazione del suo ambito di applicazione, il Decreto Legislativo n. 136/2015 ha sostituito e abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che regolava finora la materia per le imprese di natura finanziaria.

### **3.2 I destinatari della riforma**

L'abrogazione del D.Lgs. n. 87 del 1992 ad opera del D.Lgs. n. 136 del 2015, con il quale il legislatore ha rivisitato la materia dei bilanci delle imprese creditizie e finanziarie in attuazione della direttiva 2013/34/UE<sup>74</sup> ha operato una distinzione tra intermediari IFRS, tenuti all'osservanza dei principi contabili internazionali – da identificare nei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 38 del 2005 – ed intermediari non IFRS, tenuti a redigere il bilancio secondo la disciplina dello stesso decreto e gli schemi della Banca d'Italia.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la finalità del decreto è stata quella di definire una disciplina di bilancio che fosse in linea con i principi informativi del D.Lgs. n. 141 del 2010. Il menzionato Decreto Legislativo n. 136/2015 contiene, di fatto, la disciplina di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativo agli intermediari non IFRS, definiti all'art. 1 quali *"intermediari non IFRS gli operatori del microcredito e i confidi minori"*, identificando gli stessi – sempre all'art. 1 – come:

- a) operatori del microcredito: *"gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"*;
- b) confidi minori: *"i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"*;

La riforma del TUB, avviata nel 2010 e giunta a compimento con le disposizioni attuative del 2015, ha individuato, quindi, tre categorie di imprese:

- i. i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposito albo dell'art 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché le società capogruppo di gruppi bancari di cui all'art. 59 comma 1 lett. b e bis del TUB così come richiamate dall'art. 2 del d.l. n. 38 del 2005;
- ii. i confidi di cui all'art. 113 del TUB e gli operatori del microcredito di cui all'art. 111 TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della Banca d'Italia;

---

<sup>23</sup> Pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 205 del 4 settembre 2015.

- iii. *“altri soggetti quali le holding di partecipazione finanziaria, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (ad esempio le merchant banks) che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo”<sup>24</sup>.*

Con questo intervento normativo si è aggiunto un fondamentale tassello della disciplina degli intermediari finanziari che esercitano attività di finanziamento nei confronti del pubblico, contenuta nel titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il Regolamento n. 53/2015 riguarda profili rilevanti della materia, tra cui quello relativo al contenuto dell'attività di finanziamento soggetta a vigilanza, nonché le circostanze nelle quali ricorre il presupposto dell'esercizio nei confronti del pubblico.

Tra i punti importanti della nuova disciplina, il Regolamento chiarisce che non configura operatività nei confronti del pubblico - ed è quindi liberamente esercitabile dalle società - l'attività di concessione di finanziamenti esercitata esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, nonché l'attività di finanziamento posta in essere da produttori di beni o servizi a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio in presenza di determinate condizioni (le così dette “Finanziarie di marca”).

Come detto, il regime di riserva previsto dall'art. 106 del Tub per gli intermediari finanziari autorizzati si impenna su due elementi qualificanti, ovvero a) l'attività di concessione di finanziamenti e b) l'esercizio di essa nei confronti del pubblico.

Al fine di verificare se una certa attività rientri nel regime di riserva, occorre prima appurare se essa sia qualificabile come concessione di finanziamenti e, successivamente, se possa considerarsi anche svolta verso il pubblico. Solo al ricorrere di entrambe le condizioni si applica il regime previsto dagli artt. 106 ss. del Tub. L'esatta determinazione di tali elementi è quindi un aspetto cruciale per l'operatività delle imprese in quanto, se una certa attività svolta non dovesse rientrare nell'area della concessione di finanziamenti oppure se essa non si potesse considerare svolta nei confronti del pubblico, tale attività sarebbe al di fuori del regime di riserva e, dunque, liberamente esercitabile.

Nel dettaglio:


- Non costituisce attività di concessione di finanziamenti:
  - L'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - L'acquisto a titolo definitivo di crediti da parte di società titolari di licenza ex art 115 TULPS.
- Non configurano operatività nei confronti del pubblico:
  - Tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (ad eccezione dell'acquisto crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo);
  - L'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo;
  - L'attività di rilascio garanzie quando anche uno solo dei soggetti coinvolti faccia parte del gruppo;
  - Le attività svolte dalle c.d. “finanziarie di marca”;

---

<sup>24</sup> Così testualmente riportato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136 del 2015.

- I finanziamenti concessi dal datore di lavoro, o società del gruppo, esclusivamente a propri dipendenti;
- Le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate ad essere liquidate una volta conclusa l'operazione.

Schematizzando si avrebbe



Dal combinato disposto delle previsioni normative del D.Lgs. 141 e del D.M. 53/2015 appare evidente come il legislatore abbia riservato l'esercizio dell'attività finanziaria, e quindi l'obbligo di adozione di specifici schemi di bilancio, unicamente a soggetti che svolgono tale attività:

1. Nei confronti del pubblico;
2. Con carattere di professionalità;
3. Per il tramite di iscrizione in apposito albo o elenco e, dunque, sottoposti a controllo diretto.

Dette condizioni, nell'intenzione del legislatore devono verificarsi in toto. Partendo, quindi, da questa fondamentale impostazione, le nuove regole contabili prevedono che i soggetti sub i) debbano redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS in quanto soggetti direttamente sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia; che i soggetti sub ii) debbano redigere il bilancio secondo la disciplina dello stesso D.Lgs. n. 136 del 2015, in quanto in ogni caso sottoposti all'obbligo di iscrizione in apposito albo o elenco, e che i soggetti sub iii), in quanto estranei al perimetro degli intermediari finanziari debbano redigere il bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.Lgs. n. 127 del 1991 e successive modificazioni.

### 3.3. Gli schemi di bilancio

L'assetto normativo che emerge dalle novità legislative del 2015 non consente più di

considerare assimilabili agli intermediari finanziari tutti quei soggetti che esercitano attività le quali non costituiscono più *“attività di concessione di finanziamenti”*, così come meglio definito dal secondo comma dell’art. 2, D.M. n. 53/2015, ovvero non *“configurano operatività nei confronti del pubblico”*, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 2, ed anche svolgano una mera attività di consulenza in materia di reperimento o rinegoziazione di finanziamento.


Quale naturale conseguenza di ciò, alla realtà bilancistica di queste società non possono più assolutamente essere applicabili ed adattabili, in quanto non *compliant*, i nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 136/2015, risultando viceversa ammissibile, de plano, la redazione del bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.Lgs. n. 127 del 1991 e successive modificazioni (D.Lgs. 139/2015), ovvero per il tramite alternativo dell’adozione facoltativa dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Questa fattispecie, rappresentata dalla naturale collocazione, nelle intenzioni del legislatore del 2015, di *“soggetti quali le holding di partecipazione finanziaria, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (ad esempio le merchant banks) che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo”* si indirizza verso la redazione di un bilancio secondo le regole ordinarie del codice civile, e del D.Lgs. 139/2015, sebbene le stesse risultino essere poco rappresentative dell’attività svolta. La scarsa rappresentatività si manifesta, prevalentemente, nella redazione del Conto Economico, dove nessuna indicazione, o quasi, si avrebbe nella voce A) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, dovendo necessariamente riclassificare alla voce C) *Proventi ed Oneri finanziari*, qualsiasi provento derivante quanto dall’attività di vendita di partecipazioni, tanto dall’attività di erogazione di finanziamenti infragruppo.

L’adozione facoltativa dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, viceversa, prevedendo la possibilità per la società di applicare lo schema di bilancio che meglio ritenga rappresentativo dell’attività dalla stessa svolta (in tal senso lo IAS n. 1.), permetterebbe una migliore evidenza della natura Economica e Patrimoniale delle società.

Minime risulterebbero, tra i due schemi, le differenze scaturenti dall’adozione dei differenti criteri di redazione, avendo oramai il Legislatore riallineato, ad eccezione dei contratti di leasing, i Principi Contabili Nazionali (così come derivanti dalla novellata versione degli articoli 2426 e seguenti del codice civile), ed i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. In tal senso si veda non solo la valutazione dei crediti e debiti in bilancio, attraverso l’adozione del criterio del costo ammortizzato, ma anche per l’introduzione di criteri quali il *fair value* per la valutazione di alcune poste di bilancio ed anche attraverso il rimando diretto che l’art. 2426 del codice civile fa agli IAS/IFRS per la classificazione delle attività finanziarie.





In considerazione di quanto sopra analizzato, la verifica del requisito della prevalenza finanziaria, unicamente attraverso il mero requisito patrimoniale, richiederà necessariamente un esercizio di analisi e riallineamento dei dati necessari da indicare al “numeratore” della frazione.

Nel dettaglio

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
A) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti	No	
I - Immobilizzazioni immateriali (diritto di brevetto industriale, licenze e marchi)	No	Il Ministero ha chiarito che i crediti scaturenti da rapporti commerciali (royalties, utilizzo brevetti e marchi, etc) non sono rilevanti ai fini della prevalenza
II- Immobilizzazioni materiali	No	Valutazioni come sopra. Si pensi a eventuali affitti di parte degli immobili di proprietà della holding. Stesse problematiche sopra individuate



VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
III - Immobilizzazioni finanziarie – 1) Partecipazioni in		
Imprese controllate	SI	Da considerare come investimenti nel capitale di altre imprese (OIC 21)  Non dovrebbe rilevare iscrizione in attivo immobilizzato (usualmente se sopra il 20%) o in attivo circolante (usualmente se sotto il 20%)  Rilevano gli effetti patrimoniali sulla valore delle partecipazioni in conseguenza di rilevazioni di riduzione di valore a conto economico
Imprese collegate	Si	
Imprese controllanti	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»
Imprese sottoposte a comune controllo	Si	Da considerare tutte le partecipazioni detenute sia a «monte» che a «valle»

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
Immobilizzazioni finanziarie – 2) Crediti verso		
Imprese controllate	SI	Secondo i corretti principi contabili in questa voce sono iscritti i crediti di natura finanziaria
Imprese collegate	Si	Come sopra
Imprese controllanti	Si	Come sopra
Imprese sottoposte a comune controllo	Si	Come sopra
Verso altri	No	

Altri titoli	Si/No	Tali titoli rilevano se connessi alle partecipazioni detenute
Strumenti finanziari derivati attivi	Si/No	Tali strumenti finanziari rilevano ove siano collegati alle partecipazioni e sottendano un rapporto di carattere finanziario

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	No	
II - Crediti vs clienti	No	
Crediti vs imprese controllate	Si/No	Devono essere considerati solo i crediti di natura finanziaria.  Nel caso di crediti con scadenza oltre 12 mesi e con tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato, è necessario scorporare la componente finanziaria implicita – VALUTAZIONE CASO PER CASO
Crediti vs imprese collegate	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Crediti vs controllanti	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Crediti vs imprese sottoposte al comune controllo	Si/No	Valgono le considerazioni svolte nel punto precedente
Crediti tributari	No	
Crediti per imposte anticipate	No	
Crediti vs altri	No	

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
<b>III - Attività finanziaria che non costituiscono imm.ni</b>		
Partecipazioni in imprese collegate	Si	Importante motivazione di inclusione è che la collocazione da una sezione all'altra appare fortemente connessa a elementi discrezionali (non facilmente controllabili) quali la volontà degli organi amministrativi (OIC 21)
Partecipazioni in imprese collegate	Si	
Partecipazioni in imprese controllanti	Si	
Partecipazioni in imprese sottoposte al comune controllo	Si	
Altre partecipazioni	Si/No	Difficoltà applicative: titoli detenuti nel circolante, devo andare a vedere la natura delle società emittenti ?
Strumenti finanziati derivati attivi	Si/No	Tali strumenti finanziari rilevano ove siano collegati alle partecipazioni e sottendano un rapporto di carattere finanziario
Altri titoli (crediti derivanti da cash pooling)	Si	Riguardano la gestione della provvista finanziaria delle partecipate  (ma dubbi sul cash pooling <i>zero balance</i> )

VOCE DI BILANCIO	INCLUSIONE NUMERATORE	NOTE/OSSERVAZIONI
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	No	
D) Ratei e risconti	No	Trattasi rilevazioni attinenti la corretta imputazione contabile di componenti di redditi
Impegni e garanzie prestate dalla società a favore delle partecipate	Si/No	Non sono nel bilancio ma nella nota integrativa.  Secondo il tenore letterale della dovrebbero essere considerate solo nel test di prevalenza per le società di partecipazione finanziaria (Interrogazione Parlamentare del 17.4.2019 , n. 5-01951)

#### 4. Le modifiche alle norme tributarie apportate dal Decreto

L'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142<sup>25</sup> ha integrato e modificato alcuni articoli del TUIR<sup>26</sup> e del Decreto Legislativo IRAP<sup>27</sup>, oltre ad aver introdotto l'art. 162 bis del TUIR contenente la definizione di Intermediari Finanziari e Società di partecipazione che, ai fini tributari, risulta esser valida sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP oltre che, per effetto del comma 3 dell'articolo di riferimento, per l'applicazione dell'addizionale all'IRES.

Concentrandosi sull'area applicativa fiscale, le disposizioni che interessano hanno come obiettivo principale quello di adeguare il riferimento, ormai obsoleto, contenuto nella Legge tributaria per l'individuazione degli intermediari finanziari, al D.Lgs. n. 87/1992<sup>28</sup>.

Da un punto di vista della costruzione normativa le lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo esaminato recano norme di coordinamento della disciplina sulle imposte sui redditi e, in particolare, modificano con la tecnica della novella legislativa le norme del TUIR cui occorre fare riferimento in relazione ai nuovi soggetti destinatari: si tratta delle disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di svalutazione ed accantonamenti per rischi su crediti e alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.

Da segnalare che il collocamento dell'articolo 162 bis nelle "Disposizioni comuni" del TUIR porta ad applicare ai nuovi soggetti definiti tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario, attuali e potenziali future, che fanno riferimento agli stessi.

*In primis*, quindi, agli intermediari finanziari così come definiti dal nuovo art. 162-bis del TUIR non trova applicazione la regola di deducibilità degli interessi passivi nei limiti del reddito operativo lordo (ROL) previsto dall'art. 96.

Ciò comporta sulla base delle nuove categorie di soggetti creati che:

- Intermediari finanziari (comprese le holding finanziarie): non opera la deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL ma risultano integralmente deducibili tali interessi<sup>29</sup>. Per quelli sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione per il 96% degli interessi passivi;
- Holding industriali e soggetti assimilati: opera la deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL, alla stregua delle imprese industriali. Pertanto, non rientrando le società di partecipazione non finanziaria nella nuova categoria degli intermediari finanziari, ciò determina l'attrazione di queste ultime nel regime del monitoraggio del ROL.

Evidentemente, l'applicazione della regola della deducibilità degli interessi passivi secondo la regola del monitoraggio del ROL porta a forti penalizzazioni per le *holding* industriali, tenendo conto che per questi soggetti l'importo del ROL, formato dalla differenza tra gli aggregati A e B del conto economico, è di importo minimo o, in certi casi, negativo.

Sul punto la visione dell'Amministrazione Finanziaria di non considerare le componenti economiche derivanti dall'area finanziaria (parte C del bilancio) come quelle

---

<sup>25</sup> Attuativo della Direttiva 2016/1164/UE (c.d. "ATAD").

<sup>26</sup> In particolare l'art. 96, 106 e 113.

<sup>27</sup> In particolare l'art. 6.

<sup>28</sup> Abrogato dal D.Lgs. n. 136/2015.

<sup>29</sup> Per quelli sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle SIM gli interessi passivi sono deducibili per il 96% del loro ammontare.

“caratteristiche” per l’attività di gestione delle partecipazioni, tipiche delle *holding*, continua a non trovare una giustificazione, soprattutto tenendo conto di interpretazioni differenti nel caso dell’applicazione di altre regoli fiscali<sup>30</sup>.

Per completezza espositiva si segnala che il D.Lgs. n. 142 ha revisionato completamente l’articolo 96 del TUIR che definisce le regole per la determinazione del ROL e che, pertanto, le *holding* industriali dovranno applicare tali previsioni a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018.

Tra le diverse modifiche se ne segnalano principalmente due:

- 1) La determinazione del ROL attingendo ai valori presi dalla differenza tra il valore ed i costi di produzione, ma assunti nella misura risultante dalle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (cosiddetto “ROL fiscale”);
- 2) L’inclusione nella determinazione del ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Altra norma fiscale che troverà una differente applicazione a seconda che ci si collochi o meno nella categoria degli intermediari finanziari è l’art. 106, comma 3 e 4, TUIR riguardante la misura della deducibilità della svalutazione e delle perdite su crediti.

In sintesi:

- gli intermediari finanziari deducono integralmente le svalutazioni e le perdite su crediti integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;
- le holding industriali e i soggetti assimilati deducono le svalutazioni e le perdite su crediti nel limite dello 0,5% dell’ammontare dei crediti non coperti da garanzia assicurativi.

E’ importante segnalare che, tenuto conto dell’attività tipiche delle *holding*, sia finanziarie che industriali, nel *plafond* dei crediti potranno ricomprendersi anche i crediti finanziari verso le partecipate.

Anche l’art. 113 del TUIR, riferito al trattamento delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari è stato circoscritto agli intermediari finanziari che, pertanto, potranno optare per la non applicazione della *participation exemption* per tali tipologie di partecipazioni.

La suddetta opzione, viceversa, non è consentita per le *holding* industriali e soggetti assimilati.

Di interessante applicazione praticamente è poi la modifica introdotta all’art. 1, comma 65 della Legge 208/2015 che ha introdotto la maggiorazione dell’aliquota IRES del 3,5% (cosiddetta addizionale IRES).

Viene infatti definitivamente chiarito che tale maggiorazione si applica agli intermediari finanziari, comprese pertanto le *holding* finanziarie, mentre non riguarda le holding industriali ed i soggetti assimilati<sup>31</sup>.

Tale regola che trova finalmente un definitivo chiarimento dopo un arco temporale di “limbo” normativo piuttosto esteso, può dare legittimamente diritto alla richiesta del rimborso della quota IRES versata da quei soggetti che, oggi esonerati, avevano a suo tempo pagato in virtù di un comportamento cautelativo.

---

<sup>30</sup> Ci si riferisce, ad esempio, alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che, in occasione dei test di vitalità per le perdite da fusione, hanno espressamente considerato l’area finanziaria C del bilancio, come espressione dell’attività caratteristica di tali soggetti.

<sup>31</sup> E quindi, pertanto, tutte le società che svolgono attività di finanziamento o di rilascio di garanzie effettuate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza.

A tale proposito quindi sarà utile ricordare che, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 602/73, potranno essere richieste le somme versate "entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento stesso".

In materia di determinazione della base imponibile IRAP, le aggiunte normative all'articolo 6 del Decreto IRAP, confermano le regole già note in base alle quali le *holding* industriali e i soggetti assimilati determinano il valore della produzione tassabile ai fini IRAP sommando al valore della produzione, calcolato secondo le disposizioni delle società industriali, la differenza tra:

- la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati.

L'ammontare degli interessi passivi concorreranno alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.

Si ricorda invece che non concorrono alla formazione della base imponibile dei soggetti in esame:

- ✓ i profitti e le perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non immobilizzate (ivi incluse le partecipazioni);
- ✓ le relative rivalutazioni e svalutazioni.

Pertanto, non rilevano né le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni né i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

Per quanto riguarda invece la determinazione della base imponibile IRAP per gli intermediari finanziari (tra cui, come visto, sono ricomprese le *holding* finanziarie) si ricorda che la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico:

- margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
- ammortamenti dei beni materiali ed immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;
- altre spese amministrative per un importo pari al 90%;
- rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti. Limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

La determinazione della base imponibile IRAP per le *holding* finanziarie porterà ad un esercizio operativo particolarmente complesso, dovendo in sostanza produrre un bilancio civilistico sulla base dello schema previsto per le società industriali<sup>32</sup> ed un bilancio parallelo, esclusivamente finalizzato alla riclassifica delle voci contabili, sulla base delle regole sopra espone, per quantificare il carico impositivo IRAP

La distinzione, prodotta dalle modifiche normative, tra intermediari finanziari e *holding* industriali e soggetti assimilati non produce invece effetti distintivi circa l'aliquota IRAP applicabile, come a rigore di logica si poteva supporre.

Infatti, l'aliquota applicabile è definita in forma generale dall'art. 16, comma 1-bis del Decreto IRAP che richiama l'aliquota del 4,65% per tutti i soggetti di cui all'art. 6 del Decreto IRAP, dove, come si è visto, al comma 9, sono ricomprese le *holding* industriali ed i soggetti assimilati.

Anche per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni all'aliquota ordinaria, prevista da

---

<sup>32</sup> Che sarà utilizzato anche per la determinazione del carico impositivo IRES.

molte Regioni in base ai poteri di autonomia a loro attribuite per Legge, non sembra esserci molto spazio per una differenziazione applicativa in quanto le maggiorazioni sono applicabili secondo la dizione normativa utilizzata a *“alle banche ed altri enti e società finanziarie di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446/97”*.

Il punto, evidentemente non modificato per questioni di gettito, avrebbe bisogno di un chiarimento ufficiale in quanto, alla luce delle profonde modifiche normative avvenute e della ratio di base che ha connotate le suddette modifiche, non è possibile classificare le *holding* industriali come *“società finanziarie”*, nonostante la loro collocazione normativa all’interno dell’articolo 6 del Decreto IRAP.

Il suddetto ragionamento trova ancora più forza nella circostanza che lo stesso legislatore, con l’introduzione dell’art. 162-bis, ha voluto individuare appunto *“Gli intermediari finanziari e i soggetti di partecipazione”*, salvo poi ulteriormente classificare *“i soggetti di partecipazione non finanziaria”*.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle suddette modifiche fiscali, l’articolo 13 prevede che le stesse si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso a quello in corso al 31.12.2018.

Il legislatore ha inoltre inteso inserire delle apposite clausole di salvaguardia, mantenendo quindi salvi i comportamenti adottati nei periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, anche se non coerenti con queste ultime.<sup>33</sup>

Il principio, di sana civiltà giuridica, trattandosi di modifiche normative che attengono a principi definitori in un ambito fortemente modificatosi per effetto di varie riforme, porterà pertanto l’Amministrazione Finanziaria a non erogare imposte o sanzioni per comportamenti regolati dalle nuove regole introdotte, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini per il versamento a saldo delle imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo<sup>34</sup>.

Aspetto delicato, come spesso accade nei periodi di cambiamento delle regole tributarie, si avrà per quelle fattispecie che abbracciano più periodi d’imposta, magari sorti in vigenza di regole differenti.

E’ evidente che, sempre nel rispetto dei principi di civiltà giuridica che devono essere perseguiti, sarebbe auspicabile una posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria che sancisca che la regola fiscale vigente al momento di origine di una fattispecie che deve essere monitorata da un punto di vista tributario permanga anche nel corso degli esercizi successivi di interesse della medesima fattispecie specifica.

## **5. Gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate: i dati da comunicare e le regole da adottare in materia di privacy**

Nell’art.12, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 142/2018 viene ribadito che sussiste l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicazione all’Anagrafe Rapporti Finanziari (ARF) dell’Agenzia Entrate, comprese le holding che superano il test di prevalenza, ma viene aggiunto anche il termine *“assimilati”*.

Nello specifico viene statuito che *“Il comma 10 dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: <<10. Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e **assimilati** di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo*

<sup>33</sup> Si veda il comma 9 e 10 dell’articolo 13.

<sup>34</sup> Il Decreto Legislativo è stato pubblicato nella GU n. 300 del 28.12.2018 ed è entrato in vigore il 12.1.2019.

*unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385>>*

Naturalmente i rapporti finanziari da comunicare variano, come per tutti gli operatori finanziari, in base alle loro caratteristiche.

I rapporti da comunicare per le holding sono indicati nella circolare 18/E/2007 e precisati nella faq del 2/2/2018 dell'Agenzia Entrate di seguito riportata, anche se viene precisato che non trattasi di un elenco esaustivo:

*<<La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:*

- 1. le partecipazioni;*
- 2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;*
- 3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;*
- 4. il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo, c.d. "cash pooling";*
- 5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).*

*Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.*

*In particolare:*

- le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;*
- i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;*
- il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al 'pool';*
- le garanzie sono da comunicare col codice rapporto 16.>>*

Pur riconoscendo lo sforzo di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcune voci dell'elenco vanno chiarite.

Per quanto riguarda i prestiti obbligazionari la faq specifica che la comunicazione riguarda *"i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime"*.

La precedente affermazione presenta molti aspetti operativi di difficile gestione.

Infatti, mentre è pacifico che, in caso di sottoscrizione di obbligazioni emesse da stati



sovrani, le stesse non debbano essere comunicate, nel caso in cui si sottoscrivano obbligazioni di banche o di società quotate diventa molto difficile comunicare i dati dei titolari effettivi.

Non solo, nel caso che la holding sia una società quotata che emette un prestito obbligazionario, non sempre è a conoscenza dei sottoscrittori, né tantomeno dei soggetti che incassano la cedola dell'obbligazione (che potrebbero anche essere diversi rispetto ai sottoscrittori originali).

In merito ai dati da comunicare si ricorda che, in relazione ai rapporti sopra citati, occorre comunicare la data di apertura del rapporto (e data di chiusura se termina il rapporto), l'intestatario / i, eventuali delegato/i e a partire dal 01-01-2016 anche i titolari effettivi.

Per quanto riguarda i soggetti "assimilati" che, in genere non detengono partecipazioni (si pensi alle finanziarie di marca o alle finanziarie di gruppo), la tabella di riferimento per l'individuazione dei rapporti da comunicare è quella allegata al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 Maggio 2015.

In tal senso si ritiene che le finanziarie di marca dovranno comunicare ad esempio i finanziamenti erogati alla filiera mentre per le finanziarie di gruppo sono da comunicare i finanziamenti all'interno del gruppo.

Sicuramente le operazioni extraconto saranno diverse per ogni operatore e legate alla attività finanziaria caratteristica.

Per maggiori dettagli sulle tipologie dei rapporti e delle operazioni extraconto da inviare da parte sia delle holding che dei soggetti assimilati si rimanda alla Circolare FederHolding 2\_2019, dove viene specificato in dettaglio quando decorre l'obbligo di iscrizione al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate e dell'invio dei dati.

Per quanto riguarda l'invio dei saldi, da effettuarsi una volta all'anno entro il 15 Febbraio dell'anno successivo, nel caso delle holding e dei soggetti assimilati, va effettuato solo se si sono effettuate operazioni extraconto e/o se ci sono conti legati al cash pooling, mentre è venuto meno l'obbligo della comunicazione negativa.

Un adempimento da non sottovalutare e che assume sempre di più importanza riguarda la gestione dei dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate al fine di garantirne la sicurezza e la privacy.

Il Provvedimento 2013/37561 dell'Agenzia Entrate, ed in particolare l'Allegato 4 del provvedimento (le raccomandazioni in materia di privacy) segnalano espressamente che il Garante, non ritenendo sicura la comunicazione in chiaro dei dati via Entratel / Fisco On Line e non volendo che i dati inviati fossero "leggibili" da parte di terzi, ha imposto all'Agenzia Entrate di dotarsi di un sistema che fosse sicuro, con dati crittografati e firmati dal titolare dei dati, cioè dall'operatore finanziario.

Non a caso l'Agenzia Entrate impone ad ogni operatore finanziario di avere una propria utenza Entratel / Fisco On Line per l'iscrizione al SID (non è possibile pertanto demandare a terzi, commercialisti / fiduciarie / società di servizi l'iscrizione al SID) e per ottenere le chiavi di crittografia e certificati strettamente legati ad ogni operatore.

Parimenti per semplificare la gestione, specialmente per i piccoli operatori non strutturati, il Garante della Privacy ha precisato che è possibile affidare a terzi l'invio ma con il rispetto dei punti indicati nell'Allegato 4 che di seguito si riportano:

*<<Raccomandazioni agli operatori finanziari formulate dal Garante per la protezione dei dati personali. Gli operatori finanziari devono assicurare che:*

- a) i soggetti che intervengono nelle procedure di estrazione e invio siano scelti dagli operatori finanziari sulla base di elevati requisiti di idoneità soggettiva in termini di affidabilità e competenze, preferibilmente tra coloro che abbiano un rapporto stabile con essi;
- b) anche in considerazione delle dimensioni dell'operatore finanziario, siano adottati meccanismi di cifratura e di sicurezza, rispettivamente finalizzati a proteggere le informazioni contenute nel file durante i successivi passaggi all'interno dell'operatore stesso e ad assicurare l'integrità del contenuto e a prevenirne alterazioni;
- c) l'accesso al file, nelle successive fasi del trattamento, anche dopo la cifratura, sia circoscritto ad un numero il più possibile limitato di incaricati;
- d) qualora la comunicazione all'Agenzia delle Entrate avvenga mediante l'utilizzo di caselle di PEC alimentate in modo non completamente automatico, e quindi attraverso postazioni client, tali postazioni devono disporre, come da ordinarie prassi di sicurezza informatica, di versioni costantemente aggiornate del sistema operativo, del browser, dei programmi antivirus e degli altri software applicativi utilizzati sulla postazione medesima, al fine di ridurre i rischi connessi ad accessi non consentiti o all'azione di virus o altri malware;
- e) qualora gli operatori finanziari decidano di affidare la comunicazione a soggetti esterni, designati responsabili o incaricati del trattamento, il file sia loro fornito già cifrato;
- f) il file cifrato che viene trasmesso ai predetti soggetti esterni per la successiva trasmissione all'anagrafe tributaria sia conservato sui nodi di interscambio per il tempo strettamente necessario allo scambio dei dati. L'operatore finanziario deve verificare l'avvenuta cancellazione dai nodi di interscambio subito dopo la ricezione delle relative ricevute;
- g) anche le comunicazioni a mezzo PEC contenenti dati personali, ancorché cifrati, siano cancellate da parte dell'operatore dai server di posta utilizzati per la comunicazione, una volta completata la procedura di invio o ricezione;
- h) gli operatori finanziari, soggetti in capo ai quali sono demandate la gestione delle utenze e delle credenziali di autenticazione FTP, rispettino le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice, comunicando all'Agenzia periodicamente con scadenza prefissata su canali sicuri le nuove credenziali di autenticazione per l'accesso ai propri server FTP;
- i) i nodi di interscambio devono disporre di uno spazio FTP dedicato alla comunicazione integrativa annuale; in caso di nodi che servono più operatori finanziari, tale spazio deve essere distinto per ciascuno di essi; anche le credenziali di accesso al server FTP devono essere riferite unicamente alla comunicazione integrativa annuale di ogni singolo operatore; 1) con riferimento al ruolo assunto dai nodi di interscambio rispetto al trattamento dei dati personali, ancorché cifrati, qualora l'invio avvenga per conto terzi: - tale soggetto sia preventivamente designato quale responsabile del trattamento il gestore del nodo, che deve offrire idonee garanzie in relazione a quanto previsto dall'art. 29 del Codice; - siano fornite a tale soggetto adeguate istruzioni e vigili sul trattamento da effettuare, con particolare riguardo alle ipotesi in cui tale soggetto sia designato responsabile da più operatori, al fine di garantire misure di carattere tecnico organizzativo volte ad assicurare la segregazione dei flussi tra l'Agenzia e ciascun operatore;
- m) riguardo alla possibilità di avvalersi di nodi di interscambio già certificati o consorziati, e quindi esterni, sia garantito che la trasmissione al nodo del file da

comunicare all'anagrafe tributaria avvenga con misure di sicurezza analoghe a quelle assicurate nell'interscambio tra il nodo medesimo a l'Agenzia delle Entrate.>>

Per quanto riguarda le holding e i soggetti assimilati, riteniamo prudente affidare il servizio all'esterno (fermo restando i presidi indicati all'allegato 4 in particolare il punto e)) solo a condizione che il **terzo gestisca almeno la contabilità o sia incaricato di redigere il bilancio ed effettuare le dichiarazioni fiscali dei clienti** (condizioni minima CM).

La situazione sopra descritta è l'unica coerente con le indicazioni del Garante (lettera a) in quanto non ci sarebbero informazioni personali che verrebbero comunicate a terze parti visto che lo studio professionale sarebbe già a conoscenza dei rapporti di cui la holding e i soggetti assimilati sono titolari.

In mancanza di tali requisiti la sanzione applicabile è quella da 10.000 euro a 120.000 euro (art. 162 C. 2 Bis del Codice della Privacy, mancato rispetto delle misure minime di sicurezza) che probabilmente sarebbe a carico della holding visto che in genere i soggetti terzi (società di outsourcing, studi professionali / società che non hanno rapporti con il cliente eccetto che per l'invio dei dati all' ARF) si tutelano con contratti dove non si assumono responsabilità verso eventuali sanzioni comminate.

Poiché sono molteplici gli operatori che sono obbligati all'invio dei dati all'Archivio dei rapporti, riportiamo di seguito una griglia con indicati i gradi di rischio per i vari operatori finanziari.

Operatore (fra parentesi il codice REI)	Invio Saldi	Service Esterno	Rischio
Banche(1), Poste(2), Imel(11), Sim(12), Oicr/Sicav(13), Sgr(14), Fiduciarie (15), Assicurazioni(19), IdP(20)	Si	In genere No	Molto Elevato
Finanziarie e Confidi (Albo106, 112 c.1, 112 c. 7, 111) (3, 6, 8, 17,18)	In base al tipo di Rapporto	Sconsigliato	Medio / Elevato
Cambiavalute (7), Operatori Oro (10)	Si	In genere No	Elevato
Holding(5)	Se presenti operazioni extraconto o cash pooling	Se invio saldi in genere No, altrimenti vedere condizione minima CM	Medio / Elevato
Soggetti assimilati e altri intermediari (4,9,16)	Se presenti operazioni extraconto o cash pooling	Se invio saldi in genere No, altrimenti vedere condizione minima CM	Medio

Infine, con riferimento alla posizione delle *merchant-bank*, ai fini degli obblighi comunicativi sopra descritti, è ragionevole ritenere che le stesse siano destinatarie dei suddetti obblighi, soprattutto tenuto conto del loro scopo sociale precipuo che è quello, come noto, di investire in partecipazioni e titoli, con successivi smobilizzi, ai fini essenzialmente speculativi.

Tale impostazione è ulteriormente rafforzata dalla loro collocazione normativa *de facto* nella categoria dei soggetti assimilati.

#### **5.1. Soggetti destinatari degli obblighi comunicativi, non tenuti normativamente alla redazione di un bilancio di esercizio (società semplici/società di persone)**

Forti dubbi operativi presenta il caso dell'eventuale assoggettamento agli obblighi comunicativi da parte di soggetti che, seppur detenendo anche ingenti partecipazioni, non sono per legge obbligati a redigere un bilancio di esercizio, né tantomeno a farlo approvare sulla base di procedure espressamente previste dal Codice Civile: è il caso, *in primis*, delle società semplici e delle società di persone.

Tale incertezza è stata ulteriormente alimentata dalla recente risposta, proveniente dalla Direzione Regionale del Piemonte (Agenzia delle Entrate) che ha escluso l'obbligo comunicativo per le società semplici, non tanto per la mancanza di un bilancio redatto<sup>35</sup>, ma piuttosto per la provenienza originaria della norma (la Direttiva ATAD), applicabile ai soggetti di impresa.

Sulla questione FederHolding si è immediata attivata, inviando una richiesta di chiarimenti all'Amministrazione centrale dell'Agenzia delle Entrate, non condividendo le conclusioni cui è pervenuta la DRE Piemonte.

Infatti, anche in linea con quanto veniva comunicato prima delle modifiche apportate dall'art. 12 del D.lgs. 142/2018, si ritiene che le società semplici siano soggette agli obblighi comunicativi, anche sulla base delle indicazioni contenute nella risposta sopra citata, in base alle quali il rendiconto è sostanzialmente sostitutivo, in quanto in grado di fornire le stesse informazioni, del bilancio letteralmente citato dalla norma.

Tra l'altro, da un punto di vista della *ratio* principale in base alle quali sono state introdotte le modifiche normative, quello di combattere le forme di elusione internazionale fiscale più sofisticate, sembrerebbe paradossale che, per non comunicare i dati significativi di partecipazioni detenute, sia sufficiente ricorrere alla costituzione (con modalità molto snelle) a società semplici.

## **6. OCSE-CRS e FATCA - implicazioni con il D.Lgs. 142/2018**

La normativa FATCA (L.95/2015, DM 6/8/2015) relativa alle comunicazioni tra Italia e Stati Uniti, e la normativa OCSE-CRS (DM 28/12/2015) che regola le comunicazioni con la maggior parte degli altri stati del mondo adottano un criterio totalmente differente per stabilire la prevalenza di attività finanziaria. Infatti, mentre ai fini delle comunicazioni all'Anagrafe dei rapporti finanziari il criterio è quello patrimoniale, ai fini FATCA e CRS il criterio è sostanzialmente di tipo reddituale.

Ciò comporta per la holding una verifica differenziata da effettuarsi annualmente con conseguenti problemi operativi. Infatti, essendo i criteri di calcolo diversi, patrimoniale versus reddituale, l'Agenzia ha previsto un'iscrizione al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) per le holding che superano solo i criteri OCSE-CRS / FATCA con codice

---

<sup>35</sup> Infatti la risposta dalla DRE supera il concetto del bilancio potendo utilizzare anche il documento del rendiconto prodotto dalle società semplici.

operatore 29, mentre per le holding che superano o solo i criteri ex Dlgs. 142/2018 o entrambi va effettuata l'iscrizione con codice operatore 05 come indicato nella tabella seguente.

**Stralcio dell'Allegato n. 3 al Provvedimento in materia di Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012**

	REI Indagini	REI Monitoraggio	REI FATCA/CRS
Codice soggetto obbligato	Comunicazione PEC per Indagini finanziarie (*, **)	Comunicazione PEC per Monitoraggio fiscale art.2 (*, **)	Comunicazione PEC FATCA - CRS (*)
05	Soggetti ex art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010 (Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico)	-	Soggetti ex art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010 (Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico) comprese le società holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group
06	Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell'abrogato art. 155 T.U.B)	Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell'abrogato art. 155 T.U.B)	-
07	Cambiavalute	Cambiavalute	-
09	Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività finanziaria), inserito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n.218/2010	-	-
10	Addetti al commercio in oro	-	-

16	Altri intermediari (codice residuale)	Altri intermediari - diversi da quelli indicati dall'art.14 del D.Lgs. 231/2007(codice residuale)-	Altri intermediari (codice residuale)-
17	Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 141/2010, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n.218/2010		-
20	Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 11/2010	Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 11/2010 compresi quelli che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi	Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 11/2010
27	-	-	Società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
28	-	-	Trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii), quando il trust medesimo è residente in Italia o il trustee è una RIFI; Trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera o), numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
29			Holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group

30	-	-	Forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché enti di previdenza obbligatoria;
31	-	-	Centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), del DM del 06/08/2015

## 7. Partecipazioni in società quotate

FederHolding ha richiesto per conto dei propri associati all'agenzia delle Entrate, mediante lo strumento della consulenza giuridica, se le partecipazioni in società quotate siano da comunicarsi all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari, nel contesto c.d. "comunicazioni mensili"

Come noto e chiarito anche nel contesto delle FAQ citate *"...le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22 ..."*.

La consulenza giuridica in commento è posta nel contesto rappresentato: frequentemente le holding detengono partecipazioni (generalmente di importo modesto) in società quotate. La FAQ citata si esprime nel senso dell'obbligo di comunicare le partecipazioni immobilizzate ma non specifica se esista un esonero, anche solo a livello interpretativo, per le partecipazioni quotate, motivo per il quale FederHolding ha richiesto, in assenza di precedenti, una presa di posizione esplicita da parte dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Nell'assenza di chiarimenti ufficiali, la prassi operativa, allo stato attuale, è che si proceda generalmente a comunicare anche tali partecipazioni (così da scongiurare qualsivoglia contestazione [e connessa sanzione]); d'altro canto con la consulenza giuridica si è voluto richiedere una posizione ufficiale al riguardo.

FederHolding ha rappresentato le motivazioni per le quali ritiene non debba essere necessario comunicare alcunché ai fini dell'anagrafe tributaria relativamente alle partecipazioni quotate detenute da una società holding.

La prima motivazione a supporto della non necessità della comunicazione è da rintracciarsi nella *ratio* della norma.

In particolare, come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 18/2007, § 1 ("Premessa") le disposizioni in tema di Anagrafe tributaria:

- (i) sono state introdotte nell'ambito del rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale;
- (ii) le informazioni comunicate saranno utilizzate:
  1. in primo luogo ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica con riferimento alle c.d. "indagini finanziarie" e quindi in ultima analisi al fine di ottenere "...dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti [...] e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria ...";

2. (inoltre) le informazioni comunicate potranno essere utilizzate anche ai fini:
  - a. delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
  - b. dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale.

La *ratio* delle comunicazioni è quindi, nella sostanza, quella di fornire all'Agenzia delle Entrate dati utili per: (i) contrastare l'evasione fiscale; (ii) svolgere indagini finanziarie; (iii) riscuotere tramite ruolo eventuali somme dovute; (iv) svolgere accertamenti di tipo penale o patrimoniale.

Le holding sono state incluse tra i soggetti tenuti agli adempimenti in parola in quanto talvolta i veicoli societari sono utilizzati ai fini di occultare redditi o strutture fiscali opache<sup>36</sup>.

I rapporti di cui la legge richiede la comunicazione, del pari, possono rappresentare le più tipiche fattispecie da attenzionare, trattandosi: (i) delle partecipazioni, sia estere che nazionali; (ii) dei finanziamenti; (iii) dei prestiti obbligazionari; (iv) dei contratti di tesoreria accentrata; e (v) del rilascio di garanzie.

Con riguardo, per quanto di interesse, alle partecipazioni, è pertanto ragionevole che, in linea generale, le stesse siano comunicate all'Anagrafe Tributaria così da fornire "automaticamente" (i.e. tramite le comunicazioni mensili) informazioni utili all'Agenzia delle Entrate per i propri controlli.

In particolare va segnalato che, con riferimento alle partecipazioni detenute, oltre ai dati societari, è da fornirsi l'indicazione del titolare effettivo della partecipazione: indicazione di primaria importanza per agevolare l'Agenzia in eventuali controlli nei confronti di soggetti aventi relazioni, anche societarie, con contribuenti oggetto di indagine.

La rappresentata funzione "informativa con finalità accertativa" risulta però assente per l'ipotesi delle partecipazioni in società quotate, motivo per il quale si ritiene che tali rapporti debbano essere esclusi dalla comunicazione stessa.

La conoscenza da parte dell'Agenzia delle Entrate (mediante le comunicazioni mensili) della proprietà da parte della *holding* di azioni di società quotate non fornisce alcun valore ai fini indicati: un tale investimento non può tecnicamente celare evasione fiscale o rapporti "sospettosi" con la società partecipata di cui è utile che l'Amministrazione Finanziaria abbia informazione mediante le "comunicazioni mensili".

Si tratta infatti:

- di meri investimenti finanziari con scopo, in ultima istanza, "speculativo", stante anche la "liquidità dei titoli", garantita dal flottante del mercato;
- di partecipazioni nella società quotata di importo generalmente non rilevante e, quindi, che non può creare alcuna relazione o influenza tra i soggetti coinvolti (i.e. la *holding* e la società quotata);

---

<sup>36</sup> Tale scelta è in linea con gli orientamenti OCSE, cui si può citare a titolo esemplificativo e non esaustivo, un ormai datato *report*, del 2001 che analizza questa tematica: trattasi del Rapporto OCSE "Behind the Corporate Veil", il quale nasce - sul piano sostanziale - da una semplice constatazione: praticamente tutti i crimini economici, oggi, implicano l'abuso di forme e strutture societarie.



- anche il rischio di evasione fiscale, nella compravendita di tali strumenti, è generalmente assente.

La scarsa rilevanza delle informazioni da comunicarsi all'Agenzia delle Entrate per l'ipotesi delle partecipazioni quotate è palese: come noto nella comunicazione mensile all'anagrafe tributaria, in ipotesi di rapporti partecipativi, si indicano solamente: (i) i dati della società partecipata e (ii) i dati del titolare effettivo ma, qualora non identificabile, tale informazione è sostituita dai dati del legale rappresentante della società partecipata.

Per il caso delle società quotate, operativamente, si comunicano, quindi, dati senza particolare utilità: a) i dati della società quotata, che sono già ben noti all'Amministrazione Finanziaria e b) i dati anagrafici del legale rappresentante, anch'essa informazione senza particolare significato.

Ma vi è di più: poiché l'acquisto di azioni di società quotate avviene esclusivamente sui mercati regolamentati, l'eventuale informazione che l'Agenzia delle Entrate volesse acquisire con riferimento ai soci della stessa è già pubblico e disponibile, a richiesta presso la banca depositaria<sup>37</sup>.

In altri termini, le transazioni in parola sono sostanzialmente tutte gestite mediante canali c.d. "bancari" e pertanto l'informazione è conoscibile, non avendo quindi alcun valore aggiunto una eventuale comunicazione della *holding* all'Agenzia delle Entrate mediante l'Anagrafe tributaria.

L'interpretazione indicata, peraltro risulterebbe coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di FATCA/CRS.

Infatti, sia la normativa FATCA che quella CRS prevedono espressamente l'esclusione, nel contesto dello scambio di informazioni tra gli stati coinvolti, delle partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati.

Come noto, FATCA e CRS sono accordi di scambi di informazioni tra Stati (il primo verso gli USA, il secondo verso altri Stati del mondo aderenti) con finalità di combattere l'evasione fiscale internazionale. Pertanto il FATCA e il CRS condividono la medesima finalità dell'Anagrafe Tributaria, ovvero il contrasto all'evasione fiscale.

In particolare, come noto:

- a. l'accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l'evasione fiscale – realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie;
- b. il CRS è un modello comune di scambio automatico di informazioni sui c.d. "conti finanziari" che consegue alla convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;

In entrambi i modelli di scambio di informazione (i.e. FATCA e CRS) è significativo che le partecipazioni in società quotate siano state escluse dall'ambito oggettivo delle comunicazioni in parola – con ciò confermando che trattasi di casistica non rilevante ai fini del contrasto dell'evasione.

In particolare:

---

<sup>37</sup> Peraltro la banca, in ipotesi di mandato di gestione sottoscritto tra la *holding* e l'istituto finanziario stesso, è tenuta a comunicare in proprio alla stessa Agenzia delle Entrate le partecipazioni detenute dalla *holding* nelle società quotate.

- la normativa FATCA individua 4 tipologie di conti finanziari (c.d. Financial Account), tra cui le “Partecipazioni in enti di investimento” per le quali sono dovute le comunicazioni purché non si tratti, però, di partecipazioni in società quotate. In particolare sono escluse dalla nozione di “conti finanziari”, e quindi dai relativi adempimenti comunicativi previsti dalla normativa FATCA, le partecipazioni nel patrimonio o nelle passività di una istituzione finanziaria regolarmente negoziate presso un mercato regolamentato ovvero *over the counter*, se distribuite o depositate presso una istituzione finanziaria (cfr. art. 1, Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, art. 1 “Definizioni” – punto 14 “Financial Account”). Ciò in quanto trattasi di fattispecie considerata a basso rischio di utilizzo da parte di potenziali evasori fiscali USA;
- la normativa CRS di cui al d.m. 28 dicembre 2015, prevede all’art. 1 (“definizioni”), lettera o) – definizione di “persona oggetto di comunicazione” che siano tali “...una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, una società di capitali che è un’entità collegata di una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, un’entità statale, un’organizzazione internazionale, una banca centrale, o un’istituzione finanziaria ...”. Anche con riferimento, quindi, allo scambio di informazioni automatico c.d. “CRS” sono esclusi rapporti aventi ad oggetto le società quotate.

FederHolding suggerisce, in attesa di una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al tema oggetto della consulenza giuridica, di continuare a comunicare le partecipazioni detenute in titoli quotati, laddove iscritte tra le immobilizzazioni, nel contesto delle comunicazioni periodiche mensili che le *holding* sono tenute a fare all’archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Sarà premura dell’Associazione aggiornare con tempestività i propri associati sull’esito della consulenza giuridica rappresentata, nella speranza che siano accolte le valide motivazioni indicate nel documento, attualmente oggetto di specifici confronti con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

## 8. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui esposto, le indicazioni dell’Associazione, al fine di mantenere la continuità normativa per tutte le parti non differentemente trattate dalle nuove norme, sono così sintetizzate:

- **Holding finanziarie:** se, e solo se, prevalenza assoluta (> 50 % attivo) di partecipazioni in intermediari finanziari (IFRS e non IFRS);
- **Holding non finanziarie:** se, e solo se, prevalenza assoluta (> 50 % attivo) di partecipazioni in soggetti non intermediari finanziari;
- **Holding miste:** si tratta di soggetti che non superano la percentuale fissata né con riferimento alle partecipate finanziarie e neppure per quelle industriali ma che, viceversa, considerando nel complesso le partecipazioni detenute, risultano comunque essere entità la cui attività prevalente è quella di *holding*. FederHolding ritiene che tali soggetti debbano ricadere tra i soggetti assimilati, con schema di bilancio e trattamento fiscale, pertanto, delle Holding Non Finanziarie;

- **Holding pure:** obbligo di iscrizione al REI entro 30 gg. dalla costituzione, ed invio dati all' Agenzia Entrate entro la fine del mese successivo all' acquisto della partecipazione. La holding, viene inquadrata come Non Finanziaria, salvo che al momento dell' approvazione del bilancio non risulti la prevalenza assoluta delle partecipazioni in intermediari finanziari (a tal proposito si veda sopra);
- **Società semplici:** l'Associazione ritiene che anche tali società rientrino tra i soggetti obbligati alle comunicazioni;
- **Merchant Bank/Assimilati:** Federholding ritiene che tali società rientrino tra i soggetti obbligati alle comunicazioni. La riforma operata dal DM 53/2015 nasce con la finalità definire il panorama delle attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico e, quindi, il cui esercizio richiede l'iscrizione ad un albo ed un iter autorizzativo (e di conseguente vigilanza), ma non fornisce alcuna indicazione ai fini fiscali né relativamente agli obblighi comunicativi con l' Agenzia delle Entrate. Pertanto tutti i soggetti che in precedenza inviavano i dati, in quanto iscritti all' articolo 106 del TUB, a giudizio dell'Associazione dovranno continuare a farlo, non essendo stata modificata la loro operatività (iscrizione al REI con codice 16).